

Codice DB1424

D.D. 4 settembre 2013, n. 2030

**Legge regionale 9.08.89, n. 45; comune Vallestrona (VB); localita': Inuggio-Casalaro; ditta: consorzio agricolo Alpe Cerei, Cascine d'Alessi e Casalaro di Valstrona; realizzazione di pista forestale.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Consorzio Agricolo Alpe Cerei, Cascine d'Alessi e Casalaro di Valstrona all'effettuazione di un intervento per la realizzazione di una di pista forestale – Comune di Vallestrona (VB) - Località Inuggio - Casalaro;

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
2. è vietata, se non espressamente prevista nel progetto di intervento, l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;
3. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato;
4. I lavori dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Si sottolinea in ultima analisi l'importanza di assicurare la stabilità dei cumuli di materiale di scavo temporanei, sia per quelli previsti negli slarghi stradali, sia per quelli eventuali lungo il versante, assicurandone una corretta geometria e prevedendo accorgimenti opportuni per preservarli da eventuali intemperie; si rimarca che il presente parere non sostituisce la richiesta di nulla osta che dovrà essere avanzata dalla ditta all'Ente di competenza per l'utilizzo degli slarghi stradali come deposito temporaneo del materiale di scavo; in proposito, pur essendo tali slarghi adibiti normalmente a parcheggio, e quindi idonei a sostenere carichi temporanei, è necessario, in fase progettuale esecutiva, valutare e verificare la stabilità di tali luoghi a seguito del sovraccarico temporaneo costituito dal materiale di riporto (valutabile in alcune tonnellate a metro quadro per 150-200 m<sup>3</sup> di materiale di scavo massimo previsto); è inoltre opportuno prevedere una periodica manutenzione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche per mantenerle in efficienza e per prevenire l'insorgere di fenomeni di instabilità del rilevato in progetto e del versante sottostante, specie in corrispondenza dei punti di restituzione delle acque delle canalette al reticolo naturale.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto trattasi di opera di valorizzazione agrosilvopastorale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente  
Franco Licini